

STATUTO

UILDM – Sezione di Mussomeli

CAPO I - COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione di Mussomeli OdV", in forma abbreviata "UILDM Sezione di Mussomeli OdV", che agisce in osservanza del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di OdV ed ETS, successivamente indicata come "Associazione" o come "Sezione". La Sezione è costituita agli effetti giuridici come associazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana e del vigente Codice civile ed è altresì riconosciuto ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di volontariato. La sede legale della Associazione è in Via Genova n° 17 - 93014 Mussomeli (CL), ed opera nel territorio di Mussomeli, in ambito regionale ed eventualmente anche Nazionale e Internazionale.

Articolo 2 - Natura e durata

L'Associazione ha durata illimitata e non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica ed è strutturata democraticamente, persegue finalità civiche e di utilità sociale ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, in generale e delle persone affette da distrofia muscolare, in particolare. Essa è articolazione territoriale di UILDM Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 N. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento generale. Il presente statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità di UILDM Nazionale nel territorio in cui opera la Sezione, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria. Il volontariato dell'Associazione si colloca nell'ottica dell'altruismo e gratuità dell'azione volontaria. L'associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" o il relativo acronimo "OdV".

Articolo 3 - Scopi e finalità

Scopo della Sezione è l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico, responsabile della promozione e sensibilizzazione in materia di Handicap e di svantaggio tutto con particolare attenzione alla Distrofia Muscolare nonché con le iniziative promosse dall'UILDM nazionale. Per la specifica natura di volontariato richiesto agli iscritti, l'azione volontaria non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale. L'associazione potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primaria alla vita, alla salute e alla dignità umana. Nello Specifico:

- 1- Le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successivi modificazioni.
- 2- Scopo dell'associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

Scopo dell'Associazione è altresì promuovere iniziative sportive utili e necessarie per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie cercando di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della personalità e la loro piena partecipazione alle attività sportive e per far ciò l'Associazione si impegna a sottoscrivere convenzioni con società sportive, associazioni sportive o polisportive che si impegnino a incentivare le persone diversamente abili nel praticare lo sport. Per il perseguimento delle attività sopra indicate, l'associazione:

- a) Rappresenta le problematiche delle persone diversamente abili presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone diversamente abili, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica.
- b) Sollecita, gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinatari a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali.
- c) Promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie.
- d) Sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come "funzione pubblica".
- e) Promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari.
- f) Riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari; l'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.
- g) Promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle norme vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, da altre malattie neuromuscolari o da malattie di diversa natura, laddove possibile, compatibilmente con

- j) È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o di UILDM.

Articolo 11 – Gestione del patrimonio e delle risorse economiche

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla Sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali della Sezione. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:

- La Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà di UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;
- Eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni di cui sopra) pure se a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;
- Eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;
- In caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione.

Articolo 12 – Bilanci e norme di gestione

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi di UILDM Nazionale. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 3, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 4 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 13 - Gratuità delle prestazioni

L'attività e le sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite. Il volontario riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto. Al solo fine di promuovere una sana emulazione potranno essere concesse agli iscritti distinzioni aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento. Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere morale e per i principi di volontariato che è alla base dello spirito della Sezione.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri iscritti un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

CAPO II - REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14 - Soci

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17). Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'associazione e i suoi regolamenti. L'adesione all'associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo. Essi possono collaborare alla vita associativa solo con autorizzazione del genitore o del tutore allegata alla domanda di iscrizione. L'adesione all'associazione avviene con le modalità stabilite dall'art. 2 del Regolamento Generale e dai provvedimenti di UILDM Nazionale. La qualità di socio si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM. Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Non possono essere soci dipendenti dell'associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la stessa. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo. I rapporti con i soci sono gestiti dalla sezione territoriale di appartenenza.

Articolo 15 - Requisiti per l'iscrizione

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione al Sezione supponga da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori dell'UILDM. Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

Articolo 16 - Dipendenti e collaboratori

Eventuali rapporti tra la Sezione e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del D. Lgs. 117/2017.

CAPO III - DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 17 - Doveri degli iscritti

I soci hanno il dovere di:

- a) Osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale UILDM e lo Statuto interno della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali e nazionali e locali di UILDM;
- b) Collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale, nonché alla partecipazione alle Assemblee e alle riunioni;
- c) Evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, all'associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza che possano ledere l'Associazione stessa.
- d) Tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) Partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Direzione nazionale e dagli organi territoriali.

Articolo 18 - Diritti degli iscritti

I soci hanno diritto:

- a) Alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- b) Al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del regolamento generale UILDM;
- c) Ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- d) Al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle Sezioni UILDM e alla sede Nazionale;
- e) Ad assistere alle Assemblee di ogni sezione e a quelle nazionali;
- f) Alla consultazione dei libri sociali della sezione presso la sede, previa richiesta al segretario;

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

Ai soci che contravvengano ai doveri sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio direttivo le proprie giustificazioni:

- a) Censura (ammonizione);
- b) Sospensione a tempo determinato dello Status di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- c) Radiazione (esclusione);

La radiazione può essere adottata:

- a) In casi di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in casi di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'associazione stessa;

- b) Per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

La censura e la sospensione vengono disposte dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 3, del Codice Civile. Il socio può impugnare il provvedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Probiviri provvederà a norma dell'art. 21 comma 5 e 6 Statuto Nazionale. Il provvedimento del collegio, definitivo, ha effetto su tutto il territorio nazionale.

Articolo 20 – Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di iscritto alla Sezione si perde:

- a) Recesso unilaterale del socio: per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Consiglio direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la sua iscrizione;
- b) Decesso;
- c) Morosità del pagamento della quota annuale;
- d) Radiazione (articolo 9 comma 2 statuto Nazionale UILDM): per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza all'Associazione.
- e) Decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'associazione.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso la Sezione. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note alla Direzione Nazionale.

CAPO IV - ORGANI DELLA SEZIONE

Articolo 21 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'organo di controllo (obbligatorio se ricorrono i limiti dimensionali ex articolo 30 comma 2 C.T.S.);
- e) Il revisore legale dei Conti (obbligatorio se ricorrono i limiti dimensionali ex articolo 31 comma 2 C.T.S.).

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo. I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

Articolo 22 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione alla Sezione. All'Assemblea può partecipare l'Organo di Controllo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 23 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, ogni anno entro il mese di marzo. L'Assemblea è convocata dal Presidente e l'avviso sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica degli iscritti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell'avviso presso la sede, con affissione pubblica murale e/o mezzo stampa. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare, ossia l'ordine del giorno. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 24 - Ulteriori convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, altresì, in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- b) quando il Collegio dei probiviri della Direzione Nazionale UILDM o il Revisore dei conti della Sezione per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Direzione Nazionale UILDM per problemi inerenti la Sezione o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'articolo 25.

Articolo 25 - Validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio direttivo. Ciascun socio ha un voto, in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritto, avente titolo, potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto alla Sezione, anch'esso avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 26 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. I componenti il Consiglio direttivo ed il Revisore Contabile nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto. Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'ottavo periodo dell'articolo 43.

Articolo 27 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Sezione svolta nell'anno precedente e della relazione del Revisore dei conti sull'andamento economico-finanziario;
- b) discutere e deliberare altresì il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo secondo le modalità del presente Statuto;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Direzione Nazionale UILDM, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del Regolamento Generale, di cui all'articolo 44, da trasmettere alla Direzione Nazionale UILDM;
- g) nominare nella riunione che precede ogni triennio di mandato la Commissione elettorale, anche con le funzioni di seggio, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- h) Nominare l'Organo di Controllo;
- i) Nominare il Revisore dei conti;
- j) Eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- k) Deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della sezione nei casi, con le modalità e le procedure stabilite dalla Statuto Nazionale, dal Regolamento Generale, dal presente Statuto e dai provvedimenti degli organi di UILDM Nazionale; Deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'assemblea stessa.
- l) Discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sciali o dai soci presenti.

Articolo 28 - Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di 5 e non più di 7 soci eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero. Alle sedute del consiglio direttivo più partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola ma senza diritto di voto. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo. In caso di dimissione, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Articolo 29 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo della Sezione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. Il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità del presente Statuto. In particolare:

- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché alle autorizzazioni relative;
- provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- redige il regolamento generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sezione;
- designa i rappresentanti della Sezione in organismi e/o commissioni esterne permanenti;
- fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- delibera il passaggio di categoria degli iscritti;
- assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza da proporre agli organi Nazionali di UILDM;
- valuta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide sugli interventi di assistenza per iscritti che versino in particolari condizioni di bisogno o di disagio;
- prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dal CC., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sezione;
- delibera sull'ammissione di nuovi iscritti;
- propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Direzione Nazionale UILDM, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Sezione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per le varie attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio direttivo;
- autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi al collegio arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Sezione;
- compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Sezione.

Articolo 30 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma sei volte all'anno nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo. L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato al recapito degli aventi titolo almeno 5 giorni prima della data fissata per mezzo posta ordinaria o elettronica. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento ove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. Il consiglio Direttivo può, inoltre, esse convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso

o su richiesta dell'Organo di controllo o del Revisore legale o del Revisore Contabile, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Articolo 31 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti o eventualmente a scrutinio segreto dei presenti nella prima riunione di insediamento, dopo le elezioni, convocata dal Presidente della Commissione elettorale. È a capo della Sezione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Sezione nel Consiglio Nazionale UILDM e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo. In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Sezione e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) Stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e il Tesoriere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) cura il rispetto delle norme di cui alla legge sulla privacy (secondo le leggi dello Stato), in materia di trattamento e riservatezza sui dati;
- g) Esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;
- h) tiene i rapporti con la Direzione Nazionale UILDM agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento di UILDM stessa;
- i) prende ogni provvedimento d'urgenza ed anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi ed anche tutti gli altri atti di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;
- j) congiuntamente al Tesoriere, ha la firma sui conti correnti e sulle operazioni bancarie e finanziarie nonché può aprire e chiudere conti correnti e/o libretti postali e/o bancari.
- k) Coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente e al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

Articolo 32 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o

impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli, ed esercita alcuni poteri eventualmente delegatigli dal Presidente.

Articolo 33 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni e collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione dell'Associazione. Redige i verbali del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Sezione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari e tiene aggiornato il libro dei soci. Collabora, inoltre, con il Tesoriere, per la tenuta della contabilità e per la preparazione del bilancio e tiene il registro di cassa per le piccole spese.

Articolo 34 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Sezione firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere il bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo. Congiuntamente al Presidente, ha la firma sui conti correnti, sulle operazioni bancarie e finanziarie e sul bilancio consuntivo e preventivo. Nello specifico:

- a) **Predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;**
- b) **Tiene i rapporti con l'Organo di controllo e/o col revisore dei conti;**
- c) **Provvede alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;**
- d) **Controlla il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e la trasparenza della gestione.**

Articolo 35 – L'Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2 D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile. Ad essi si applica l'articolo 2399 Codice Civile. L'organo di controllo esercita le funzioni di cui all'articolo 30 commi 6,7,e 8 D. Lgs. 117/2017. La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di socio.

Articolo 36 – Revisore Legale dei Conti e Revisore Contabile

Il Revisore Legale dei Conti e il Revisore Contabile si occupano della verifica dei conti e della preparazione della relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 comma 1 D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti, iscritto nell'apposito registro. In difetto delle condizioni sopra indicate, l'Assemblea nomina il Revisore Contabile della Sezione a norma dell'art. 15 ultimo comma Regolamento Generale.

La carica di Revisore Legale è incompatibile con la qualifica di socio. La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro di Consiglio Direttivo.

Articolo 37 - Norme generali sugli organi

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni. Per qualunque tipo di mancanza dovuto alla decadenza dell'incarico, impossibilità di continuare la prestazione o morte, si provvederà alla nomina immediata di un nuovo componente.

Articolo 38 - Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dall'Assemblea nella riunione che precede ogni triennio. È composta da tre membri scelti fra i soci volontari. Ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio direttivo e i requisiti previsti dallo Statuto;
- c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea nonché la regolarità delle deleghe consegnando l'attestato di diritto al voto;
- d) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio direttivo, contenente un numero almeno doppio di componenti da eleggere.

Le liste devono riportare il nome e cognome del candidato, la data di nascita, il luogo di residenza e la data di iscrizione alla Sezione. Ogni socio o gruppi di soci, aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono presentate al Presidente che le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Articolo 39 - Composizione delle liste

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti degli eleggibili per il Consiglio direttivo. Risulteranno eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la

riunione fino all'elezione del Presidente. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni. La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 40 - Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale

I componenti la Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Sezione né essere votati. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale di cui al precedente comma saranno dichiarate nulle.

Articolo 41 - Modifiche statutarie

La proposta di riforma dello Statuto può essere presentata dal Consiglio direttivo, secondo la norma del presente Statuto, e al predetto da un numero di iscritti, avente diritto di voto, non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante motivata mozione scritta. La mozione, esaminata dal Consiglio direttivo e la sua proposta di riforma è sottoposta alla Direzione Nazionale UILDM per il proprio assenso. Decorso novanta giorni, in difetto di risposta, la richiesta si intende accolta. Dopo aver acquisito l'assenso scritto della Direzione Nazionale, il Presidente convoca l'Assemblea con specifica indicazione, nell'ordine del giorno, del numero degli articoli contenuti nelle proposte di riforma nonché l'eventuale indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui al presente Statuto con le indicazioni di cui al comma precedente. Inoltre verranno pubblicati in maniera visibile presso la sede sociale per tutto il periodo di convocazione. Di ciò sarà data certificazione dal Presidente e dal Segretario. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre la maggioranza qualificata di cui al secondo comma art. 21 Codice Civile. ed il preventivo assenso della Direzione Nazionale. Non possono essere oggetto di riforma gli articoli che definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Sezione o e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 42 - Regolamento generale

L'Assemblea, ottenuto il parere favorevole della Direzione Nazionale, può approvare, a completamento delle norme del presente Statuto ed ove ritenuto necessario ed opportuno, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Articolo 43 - Gestione straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Sezione e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Presidente della Sezione segnala alla Direzione Nazionale l'esistenza

di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto. La Direzione nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa, anche per il tramite degli organi periferici, della normale attività associativa, provvede alla ristabilizzazione dell'Associazione.

Articolo 44 - Scioglimento, estinzione, cessazione

La Sezione non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di volontari tale da svolgere anche in parte la vita associativa. Lo scioglimento, l'estinzione o la cessazione della Sezione per volontà dei Soci articolo 24 - lettera a - Statuto Nazionale UILDM) viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Direzione Nazionale che interverrà all'Assemblea con un suo delegato, anche di organi periferici, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Sezione. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore da scegliere preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti alla Sezione.

Articolo 45 - Devoluzione dei beni

In caso di estinzione o scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, a UILDM Direzione Nazionale OdV o, in mancanza, ad altro ETS che persegue finalità simili e operante nel medesimo ambito territoriale della Sezione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Per il parere, si applica la procedura di cui all'art. 9 - secondo periodo del Codice del Terzo Settore.

Articolo 46 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto interno si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM e alle disposizioni di legge nazionale e regionale in materia di Organizzazioni di Volontariato e di ETS e quelle del Codice civile. Il presente statuto entra definitivamente in vigore al momento dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Resta inteso che sino all'istituzione del RUNTS l'associazione godrà della disciplina fiscale delle ONLUS, Con il decorso del termine di cui all'articolo 104, c. 2, D. Lgs. 117/2017 (e previa iscrizione al RUNTS) l'Associazione sarà assoggettata alla disciplina fiscale degli ETS e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la disciplina degli Enti del terzo

Settore. In caso di mancanza di normativa occorre rimettersi alle decisioni prese dal Consiglio di presidenza della Direzione Nazionale UILDM.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria
dei soci il giorno 12/06/2021 con
verbale n° 1 del 12/06/2021.

Il rappresentante legale
Giuseppe Carapezza



3 254 03/03/2021

0,00
200,00

TXK21L000254000XF
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 0 TOT. NEG.: 0

TXK



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim
Maria Antonietta Di Leo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Alfonsina COSTANZO